Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 115° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 14 febbraio 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **980**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1963, n. 629;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze, approvato con il decreto suindicato, è abrogato e sostituito dal testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 41. — CARUSO

ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE

Statuto

TITOLO I
FINALITA' DELL'ISTITUTO

Art. 1.

L'Istituto superiore di educazione fisica, sorto in Firenze per iniziativa del centro di studi per l'educazione fisica e la attività sportiva di Firenze, è stato pareggiato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1963, n. 629.

L'Istituto ha per scopo:

a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica;

b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'Istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica è di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88 e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

La durata del corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato è triennale.

L'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici.

Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono « il diploma di educazione fisica » ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

L'Istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 24.

TITOLO II
GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Organi dell'Istituto sono:

a) il presidente del consiglio di amministrazione;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il consiglio direttivo;
e) il consiglio dei professori.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione elegge il presidente tra i membri che in seno ad esso rappresentano il centro di studi per l'educazione fisica e l'attività sportiva di Firenze che ha fondato l'Istituto e, se lo ritiene necessario, un vice presidente, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il consiglio di amministrazione provvede, altresì, alla nomina del direttore dell'Istituto, su proposta del consiglio direttivo.

Art. 6.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento degli uffici;

c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

d) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione, chiedendone al consiglio di amministrazione la ratifica nella prima successiva seduta;

e) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;

f) stipula i contratti previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;

g) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale comunque dipendente dell'Istituto nei casi non previsti dal successivo art. 8, lettera *l*);

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Al presidente ed al vice presidente potranno essere assegnate indennità di rappresentanza, a giudizio del consiglio di amministrazione e nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio.

Art. 7.

L'Istituto è retto da un consiglio di amministrazione composto dei seguenti consiglieri:

a) del presidente;

b) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) di un rappresentante dell'Università degli studi di Firenze;

d) del direttore dell'Istituto, che è membro di diritto del consiglio di amministrazione;

e) di un rappresentante dei docenti dell'Istituto eletto dal consiglio dei professori;

f) di un rappresentante pro-tempore di ciascun ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, sia impegnato a sovvenzionare l'Istituto con un contributo annuo non inferiore a L. 8.000.000 e sia in regola coi versamenti delle quote. Tale misura non si applica nei riguardi del rappresentante del centro di studi di cui all'art. 1;

g) del segretario amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del consiglio;

h) del dirigente tecnico, che vi partecipa con funzioni consultive.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il consiglio di amministrazione viene convocato, in via ordinaria, ogni tre mesi, dal presidente, con avviso scritto da inviare cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.

Nell'avviso deve essere indicato l'ordine del giorno della seduta.

Il consiglio di amministrazione viene convocato in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta espressa richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore:

a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

c) delibera sulle spese straordinarie e impreviste, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro;

d) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento patrimoniale dell'Istituto;

e) approva i regolamenti amministrativi e quelli tecnico-didattici necessari per attuare le disposizioni del presente statuto;

f) delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni, contributi e sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, nonchè sugli appalti e lavori in economia;

g) delibera in ordine alle eventuali modifiche da apportare allo statuto;

h) delibera, su proposta del consiglio direttivo, sulla nomina del direttore dell'Istituto;

i) delibera, su proposta del consiglio direttivo, sulla nomina del dirigente tecnico;

l) nomina il segretario amministrativo dell'Istituto ed il personale amministrativo e subalterno, secondo le norme di cui al presente statuto ed esercita il potere disciplinare nei confronti del personale comunque dipendente dell'Istituto nei casi che comportino sanzioni;

m) delibera entro il 15 luglio, su proposta del consiglio direttivo, sul conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento per le materie del gruppo scientifico-culturale e di quello tecnico-addestrativo, nonchè sulla nomina degli assistenti incaricati delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali delle materie tecnico-addestrative;

n) delibera, sentito il presidente dell'opera universitaria, sul conferimento dell'incarico annuale al medico addetto al servizio sanitario dell'Istituto, la cui retribuzione è a carico dell'opera predetta;

o) sottopone all'approvazione del competente Ministero su proposta del consiglio direttivo, lo schema del bando di concorso;

p) delibera sulla composizione delle commissioni per gli esami di concorso di ammissione all'Istituto, proposta dal consiglio direttivo;

q) ratifica, se riscontra regolari e conformi agli interessi dell'ente, gli atti adottati dal presidente, nei casi di urgenza;

r) delibera sulla istituzione di borse di studio e di perfezionamento, sulle spese relative alle pubblicazioni scientifiche e didattiche, nonchè sulla partecipazione ai viaggi di istruzione all'estero e alle manifestazioni ginnico-sportive internazionali;

s) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate del presente statuto;

t) ai componenti del consiglio di amministrazione potrà essere assegnato, a giudizio del consiglio stesso, un gettone di presenza, nella misura da stabilirsi e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

Art. 9.

Il consiglio direttivo si compone:

a) del direttore che lo presiede;

b) dei professori universitari di ruolo e dei professori universitari incaricati di insegnamenti ufficiali in facoltà o istituti universitari, semprechè in possesso di libera docenza confermata, e che abbiano un incarico di insegnamento nell'Istituto;

c) di tre docenti insegnanti materie del gruppo scientifico-culturale e due del gruppo tecnico-addestrativo;

d) del dirigente tecnico dell'Istituto.

Tali membri, semprechè docenti presso l'Istituto stesso, durano in carica un triennio accademico.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'Istituto.

Art. 10.

Il consiglio direttivo, oltre a proporre al consiglio di amministrazione la nomina del direttore scelto tra i professori universitari di cui alla lettera *b*) dell'art. 9:

a) coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate;

b) propone al consiglio di amministrazione eventuali modifiche dello statuto, nonchè delle norme e dei regolamenti interni relativi all'ordinamento didattico e disciplinare dello Istituto;

c) coordina i programmi di insegnamenti e delibera sulla adozione dei libri di testo;

d) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche nei limiti degli stanziamenti deliberati dal consiglio di amministrazione;

e) propone al consiglio d'amministrazione la nomina del dirigente tecnico da scegliere tra i professori ordinari di educazione fisica diplomati dalle cessate accademie e dagli Isef, in possesso della preparazione tecnico-didattica necessaria;

f) propone al consiglio di amministrazione il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento per le materie del gruppo scientifico-culturale e di quello tecnico-addestrativo, nonchè la nomina degli assistenti incaricati delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali delle materie tecnico-addestrative;

g) stabilisce, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nonchè dei corsi speciali di cui all'art. 24;

h) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;

i) stabilisce il calendario generale dell'Istituto;

l) sottopone all'esame del consiglio di amministrazione, prima dell'inoltro al Ministero, lo schema del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto e delibera sulla composizione delle commissioni per gli esami di concorso;

m) delibera sulla composizione delle commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il consiglio direttivo viene convocato, in via ordinaria, ogni tre mesi con avviso scritto da inviare cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.

Nell'avviso deve essere indicato l'ordine del giorno della seduta.

Il consiglio direttivo viene convocato, in via straordinaria, ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o ne sia fatta espressa richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e, in ogni caso, di almeno due docenti del gruppo scientifico-culturale. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del direttore.

Art. 11.

Il direttore:

a) ha il governo didattico e tecnico dell'Istituto, nonchè quello disciplinare nei riguardi degli studenti;

b) conferisce, in nome della legge e dei poteri derivantigli dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'Istituto e ne autorizza il rilascio;

c) convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei professori;

d) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo e del consiglio dei professori e prende i provvedimenti urgenti di sua competenza, riferendone al consiglio stesso, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;

e) provvede, in tempo utile, alla pubblicazione del calendario dell'Istituto, dei programmi dei corsi, dell'orario dei singoli insegnamenti e del diario delle sessioni di esami, secondo le deliberazioni del consiglio direttivo ed in conformità alle dispo-

sizioni ministeriali. Inoltre, provvede alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi, dopo l'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione e del Ministero;

f) riferisce al consiglio di amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

g) corrisponde col Ministero, con le pubbliche amministrazioni e con privati, nei limiti delle sue attribuzioni, e cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'Istituto per quanto riguarda le materie di sua competenza;

h) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva sull'andamento e l'attività dell'Istituto;

i) esercita tutte le altre attribuzioni assegnategli dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni.

Al direttore sarà corrisposta una indennità di carica a giudizio del consiglio di amministrazione e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

Il direttore può delegare a sostituirlo uno dei docenti componenti il consiglio direttivo, specificando le funzioni delegate.

Art. 12.

Il consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto, ed è convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.

Art. 13.

Il consiglio dei professori:

a) elegge i professori che fanno parte del consiglio direttivo e del consiglio di amministrazione;

b) formula le proposte relative alle modifiche da apportare al piano di studi e alla propedeuticità degli esami e dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto.

Le proposte ed i pareri si intendono approvati quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti; essi vengono quindi trasmessi al consiglio direttivo.

Art. 14.

In esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo il dirigente tecnico:

a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginniche e sportive dell'Istituto e ne regola l'impiego;

c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi nazionali ed internazionali;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi e didattici per i corsi di preparazione e perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in località fuori della sede dello Istituto;

g) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi alle attività ginnico-sportive e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-addestrativo.

Al dirigente tecnico sarà corrisposta sul bilancio dell'Istituto una indennità di carica, a giudizio del consiglio di amministrazione.

Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 15.

L'Istituto ha un collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri.

I membri vengono nominati dal consiglio di amministrazione rispettivamente, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, del rettore dell'Università e del centro di studi per l'educazione fisica e l'attività sportiva di Firenze.

Il collegio dei revisori, nella sua prima riunione elegge il presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; il presidente o un suo delegato partecipa, senza voto, alle sedute del consiglio di amministrazione, quando all'ordine del giorno vengono poste la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Ai revisori dei conti sarà corrisposta un'indennità di carica, a giudizio del consiglio di amministrazione e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 16.

L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per esami. Il numero dei posti messi a concorso è determinato, annualmente, dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio direttivo.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono avere conseguito uno dei titoli validi per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria.

Art. 17.

Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di giugno o subito dopo le indicazioni ministeriali, stabilisce il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi, i limiti di età e di statura, le modalità delle prove di esami e le altre norme relative all'ammissione.

Art. 18.

Il concorso di ammissione comprende:

a) una visita medica collegiale intesa ad accertare l'idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;

b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;

c) una prova scritta di cultura generale.

L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.

La commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:

1) alla sottocommissione per la visita medica;

2) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisico-sportiva;

3) alla sottocommissione per la prova scritta.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto la idoneità in base all'esito complessivo delle prove, è stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.

I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti a concorso.

Art. 19.

Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto, vengono dimessi con deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Art. 20.

Gli insegnamenti impartiti agli allievi si distinguono in due gruppi:

a) discipline scientifico-culturali;

b) discipline tecnico-addestrative.

I singoli insegnamenti, la cui durata è annuale e pluriennale, sono impartiti mediante lezioni teoriche, esercitazioni ed addestramenti individuali e collettivi.

Per conseguire il diploma, lo studente deve avere superato tutti gli esami delle materie fondamentali e di due materie complementari per ciascun gruppo.

Lo studente, nel periodo stabilito in ciascun anno accademico, è invitato ad indicare le materie complementari, tra quelle previste dal presente statuto, per le quali il consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore, avrà affidato l'incarico d'insegnamento.

Le lezioni del terzo corso si svolgeranno in quattro giorni settimanali, per lasciare liberi gli studenti di compiere il tirocinio didattico anche con l'insegnamento presso le scuole secondarie.

Nell'eventualità che il Ministero della pubblica istruzione stabilisca programmi obbligatori e corsi diversi da quelli previsti dal presente statuto, l'Istituto si adeguerà automaticamente al nuovo indirizzo.

Art. 21.

Materie d'insegnamento

a) *Gruppo scientifico-culturale.*

Gli insegnamenti fondamentali scientifico-culturali sono i seguenti:

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
2) Biologia generale con elementi di genetica (annuale);
3) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
4) Medicina applicata allo sport (annuale);
5) Traumatologia e pronto soccorso (annuale);
6) Psicologia (annuale);
7) Antropologia e antropometria (annuale);
8) Cinesiologia correttiva e rieducativa (annuale);
9) Igiene della scuola e degli sport (annuale);
10) Pedagogia generale e differenziale (annuale);
11) Storia dell'educazione fisica e degli sport (annuale);
12) Istituzioni di diritto pubblico: educazione civica (annuale);
13) Lingua straniera (biennale);
14) Teoria e metodologia delle attività motorie (biennale);
15) Tecnica generale dell'educazione fisica (biennale).

Gli insegnamenti complementari scientifico culturali sono i seguenti:

1) Italiano (annuale);
2) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (annuale);
3) Educazione psico-somatica dell'età evolutiva (annuale);
4) Climatologia e fisiopatologia subacquea (annuale);
5) Educazione stradale (annuale).

b) *Gruppo tecnico-addestrativo.*

Gli insegnamenti fondamentali tecnico-addestrativi sono i seguenti:

1) Ginnastica educativa (biennale);
2) Ginnastica ritmico-moderna femminile (biennale);
3) Atletica leggera (triennale);
4) Attrezzistica (biennale);
5) Nuoto, tuffi e salvataggio (biennale);
6) Giuochi sportivi: pallacanestro, pallavolo (annuale);
7) Scherma maschile (annuale);
8) Esercitazioni di tirocinio didattico (biennale);
9) Ginnastica correttiva (annuale);
10) Ginnastica e giuochi d'infanzia (annuale);
11) Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni:
 a) maschile (annuale);
 b) femminile (biennale).

Gli insegnamenti complementari tecnico-addestrativi sono i seguenti:

1) Legislazione e regolamentazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni (annuale);
2) Ginnastica per minorati psico-fisici e sensoriali (annuale);
3) Cinematografia didattica ginnico-sportiva (annuale);
4) Tennis (annuale).

Durante il triennio potranno essere svolti corsi liberi destinati alla conoscenza degli sports non contemplati nell'ordinamento degli studi. La durata e la natura di tali corsi sarà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore.

Art. 22.

Il numero delle lezioni delle materie del gruppo scientifico-culturale non deve essere inferiore a trenta per ogni anno.

Le lezioni del gruppo tecnico-addestrativo non devono superare le 16 ore settimanali per i primi due anni e le 10 ore settimanali nel terzo anno.

Al consiglio direttivo è affidato il compito di stabilire le materie propedeutiche del gruppo degli insegnamenti scientifico-culturali.

Lo stesso organo determinerà per quali degli insegnamenti pluriennali delle materie tecnico-addestrative lo studente dovrà sostenere esami annuali; indicherà inoltre con quali modalità dovrà essere accertato il grado di preparazione tecnico-addestrativa che l'allievo deve possedere per essere iscritto ai corsi successivi.

Il numero delle volte durante le quali lo studente riprovato potrà sostenere gli esami, nel corso di un anno accademico, sarà adeguato a quello indicato dalle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali.

La frequenza a tutti gli insegnamenti è obbligatoria ed essa è attestata dalla firma che si consegue alla fine di ogni anno.

L'impossibilità di partecipare alle lezioni ed esercitazioni del gruppo tecnico-addestrativo per oltre il 30 % del totale delle lezioni, a causa di sopravvenuti impedimenti, determina la perdita dell'anno accademico.

Lo stato di gravidanza deve essere dichiarato; esso è incompatibile con la frequenza delle lezioni ed esercitazioni del gruppo tecnico-addestrativo.

Art. 23.

L'esame di diploma consiste nelle seguenti prove:

a) svolgimento di lezione di educazione fisica, su argomenti riferentesi ad uno degli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento che l'allievo avrà concordato con l'insegnante almeno sei mesi prima dell'esame;

c) trattazione orale di una tesina, a scelta del candidato, su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 24.

Oltre i corsi normali l'Istituto può organizzare corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive, scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studio di cui allo art. 21; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti militari, qualora vengano richiesti.

L'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di cui sopra non devono comportare oneri per il bilancio dell'Istituto.

Art. 25.

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Il calendario dell'anno accademico è fissato, conformemente alle disposizioni ministeriali, dal consiglio direttivo.

Art. 26.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed allieve a sezioni unite.

Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono, invece, impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile, con programmi differenziati.

Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali, che saranno affidati ad assistenti, ogni sezione si suddividerà in reparti di non più di trenta allievi ciascuno.

Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginniche disponibili dello Istituto.

Art. 27.

Per il completamento della preparazione professionale e tecnico organizzativa degli allievi, questi potranno trascorrere un periodo estivo presso colonie e campeggi, e potranno partecipare a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali e internazionali.

Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione stabilirà i nominativi degli istruttori che guideranno gli allievi e stabilirà la retribuzione che dovrà essere corrisposta ad essi.

Art. 28.

Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese della divisa di rappresentanza, del corredo sportivo prescritto, secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto, nonchè dei libri di testo.

Art. 29.

L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi, i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.

Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione e prestate in occasione del pronto soccorso.

Art. 30.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre forme di affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalità o minorazione della idoneità all'insegnamento, comportano lo allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Le malattie e gli infortuni che eventualmente dovessero sopravvenire agli allievi durante lo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni tecnico-addestrative, non implicano responsabilità da parte dell'Istituto; sono fatti salvi i benefici previsti dalla polizza di assicurazione contro gli infortuni.

Art. 31.

Presso l'Istituto può essere disposto, con apposito regolamento, un internato, sia maschile che femminile, che assicuri allo studente vitto e alloggio.

Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

TITOLO V

DOCENTI

Art. 32.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale saranno attribuiti secondo i criteri stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni ministeriali.

Ai docenti predetti sarà corrisposta una retribuzione su deliberazione del consiglio di amministrazione, tenuto conto delle possibilità del bilancio.

Art. 33.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo saranno attribuiti a professori ordinari di educazione fisica o a diplomati ed abilitati all'insegnamento o a cultori della materia che abbiano superato il 30° anno di età e siano di riconosciuta competenza nella materia che ne forma oggetto, valutando comparativamente i titoli da essi presentati.

Il consiglio di amministrazione delibera l'importo della retribuzione, tenuto conto del numero delle ore di lezione e delle possibilità di bilancio.

Art. 34.

Nel caso che vengano istituiti dei corsi liberi, il consiglio di amministrazione nominerà gli insegnanti e gli istruttori su proposta del direttore, sentito il dirigente tecnico.

Agli insegnanti potrà essere attribuita una retribuzione che verra stabilita di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Art. 35.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario prestabilito per le lezioni e le esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonchè di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse a cui siano chiamati.

Art. 36.

Ove un professore sia, per legittimi motivi, impedito ad attendere alle mansioni del suo ufficio, deve tenerne informato l'ufficio di direzione. Quando l'assenza di un professore, determinata da motivi di salute o da altro legittimo impedimento, abbia a protrarsi notevolmente, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione la nomina di un supplente.

Il direttore non può autorizzare i professori ad assentarsi se non per la durata massima di dodici giorni e per giustificati motivi.

Se l'assenza dovesse durare più a lungo, l'autorizzazione dovrà essere chiesta al consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

ASSISTENTI

Art. 37.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo, nomina gli assistenti ai quali è affidato il compito di svolgere le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali.

Il consiglio di amministrazione delibera ugualmente l'importo della retribuzione, in dipendenza dell'attività che sarà svolta durante l'anno accademico.

TITOLO VII

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 38.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto avviene in seguito a concorso, secondo quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18 e 19.

Art. 39.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla segreteria entro i termini fissati nel bando di concorso.

In essa deve indicarsi:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato;

b) residenza della famiglia ed indirizzo.

La domanda deve essere altresì corredata dalla ricevuta di versamento della tassa di concorso e di una fotografia recente su fondo bianco, firmata ed autenticata.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere in possesso del titolo di studio prescritto dal presente statuto per l'ammissione al concorso.

All'atto dell'immatricolazione il candidato che avrà superato il concorso dovrà presentare, con la relativa domanda redatta su carta legale, i seguenti documenti:

a) ricevuta di versamento della prima rata di tassa;

b) certificato di nascita, redatto in carta legale;

c) certificato penale, redatto su carta legale, rilasciato in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di immatricolazione;

d) titolo originale di studio previsto per l'ammissione al concorso, o certificato corrispondente che dovrà essere sostituito col titolo originale entro l'anno solare, e, in ogni caso, non oltre il mese di aprile dell'anno successivo;

e) due fotografie recenti, su fondo bianco, per la tessera dell'Istituto e per il libretto d'iscrizione.

Art. 40.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini italiani residenti all'estero possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'Istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio, che sia riconosciuto equivalente al titolo di cui all'art. 17 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 39.

Sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero decide, ai fini dell'immatricolazione, il consiglio direttivo.

Art. 41.

L'Istituto può consentire la frequenza temporanea agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto idoneo dal consiglio direttivo e dal Ministero della pubblica istruzione, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versati i contributi stabiliti dal consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.

Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la certificazione della relativa durata.

Art. 42.

L'esame di concorso di ammissione si dà in una sola sessione, nel periodo stabilito dal consiglio direttivo in conformità alle disposizioni ministeriali

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 22 e 23 del presente statuto e dalle norme vigenti nelle università.

Art. 43.

Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:

a) ammonizione;

b) rimprovero scritto;

c) interdizione temporanea da uno o più corsi;

d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle sessioni;

e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita di una o entrambe le sessioni di esami.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito lo studente.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) sono inflitte dal consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui alla lettera *e*) viene data comunicazione a tutti gli atenei ed istituti superiori della Repubblica.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 44.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal consiglio d'amministrazione dell'Istituto. Essi non potranno essere comunque inferiori a quelli determinati per gli studenti dei corrispondenti istituti statali.

La tassa di diploma è devoluta all'erario.

Per la ripetizione di ogni esame di profitto lo studente deve pagare, ogni qualvolta si presenti, una sopratassa di lire cinquecento; per la ripetizione dell'esame di diploma, una sopratassa di lire diecimila.

Art. 45.

L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 46.

Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere i certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 47.

Il consiglio di amministrazione può concedere la dispensa delle tasse, sopratasse e contributi a studenti di disagiate condizioni economiche.

Art. 48.

La dispensa di cui al precedente articolo non è concessa nè allo studente cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 49.

Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede:

a) con contributi del centro di studi per l'educazione fisica e l'attività sportiva di Firenze;

b) con contributi eventuali, sia straordinari sia continuativi, da parte di enti pubblici e privati;

c) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza corrisposte dagli studenti;

d) con i proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali presentazioni ed opere che sotto qualsiasi titolo l'Istituto può eseguire od essere chiamato a compiere.

Art. 50.

La contabilità è costituita da scritture patrimoniali e da scritture finanziarie.

Art. 51.

Le scritture patrimoniali sono rappresentate dal registro inventario dei beni immobili e da quello dei beni mobili.

Le variazioni e trasformazioni della consistenza devono essere annotate nei relativi registri inventariali con l'indicazione dell'atto che ha dato luogo alla variazione e delle bollette e buoni di carico e scarico che le giustificano.

Alla fine dell'esercizio tutte le predette variazioni sono riassunte in un prospetto da allegarsi al rendiconto consuntivo.

Art. 52.

Ogni cinque anni o anche prima se il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario viene eseguita la ricognizione di tutti i beni patrimoniali dell'ente, redigendosi apposito verbale da allegarsi ai registri di inventario.

Art. 53.

Le scritture della contabilità finanziaria dell'Istituto sono rappresentate:

a) dal bilancio preventivo;

b) dal registro delle scadenze spese;

c) dalle note ed ordinativi di variazioni delle entrate e delle spese;

d) dai giornali mastri contenenti tanti conti, quanti sono i capitoli e gli articoli dell'entrata e della spesa iscritti in bilancio;

e) dal rendiconto consuntivo.

Art. 54.

Il bilancio preventivo comprende le entrate e le spese classificate in tre titoli:

a) entrate e spese effettive;

b) movimento di capitali;

c) partite di giro.

Le entrate e le spese effettive si suddividono in ordinarie e straordinarie, comprese tra le prime tutte quelle che hanno origine da cause permanenti e dipendenti dal normale andamento e svolgimento della gestione e tra le seconde tutte le altre.

Nel movimento di capitali sono da iscriversi le partite derivanti dalla trasformazione della sostanza patrimoniale, per vendita di beni mobili e immobili o per qualsiasi altra operazione. Nelle partite di giro sono registrate tutte le operazioni fatte per conto dei terzi, le ritenute e i pagamenti relativi alla imposta di ricchezza mobile ed ogni altra partita di cui l'Istituto sia nello stesso tempo debitore o creditore.

Art. 55.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono divise in capitoli ed articoli.

Degli stanziamenti più importanti o da cui comunque conseguono notevoli variazioni rispetto al precedente esercizio è data dimostrazione con rapporti allegati contenenti le rispettive deliberazioni.

Art. 56.

Il rendiconto consuntivo consta di due parti: la prima riguarda la gestione e il conto finanziario, la seconda la situazione e il conto patrimoniale.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia dell'estratto del conto corrente, relativo allo esercizio, esistente presso l'istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;

b) uno stato riassuntivo dei beni immobili e mobili di pertinenza dell'Istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza dell'inventario.

Art. 57.

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, viene ripartito, a giudizio del consiglio di amministrazione, tra gli investimenti, il fondo di riserva e, in via eccezionale, tra le spese ordinarie del successivo esercizio.

Art. 58.

L'esercizio finanziario va dal 1° novembre al 31 ottobre.
Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo entro il mese di luglio e sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione, così come tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti alienazioni o trasferimenti del patrimonio e contrazioni di mutui.

Art. 59.

Il servizio di cassa è affidato ad un istituto bancario con deliberazione del consiglio di amministrazione e secondo le norme da stabilirsi in apposita convenzione.

Art. 60.

Tutti i pagamenti si effettuano mediante mandati, che devono essere firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne è delegato, dal segretario amministrativo e dal ragioniere.
Tutti i mandati di pagamento con allegati i documenti giustificativi devono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.

Art. 61.

I beni immobili e mobili, le dotazioni dei gabinetti scientifici e della biblioteca, nonchè i titoli di rendita e tutto quanto altro concerne il patrimonio dell'Istituto, si intendono intestati all'Istituto superiore di educazione fisica di Firenze.

TITOLO IX
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Art. 62.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria, tecnico e ausiliario sono stabiliti dalla tabella annessa al presente statuto.
Il segretario amministrativo sovraintende, in conformità delle disposizioni del presidente del consiglio di amministrazione, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici della segreteria.
I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttivo-amministrativa, della carriera di concetto amministrativa, di concetto di ragioneria, delle carriere esecutive d'ordine e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, da espletare con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriere e qualifica corrispondente.
Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifiche corrispondenti, con particolare riferimento al personale impiegatizio delle università, ove non esista un regolamento interno del personale.
Al personale di ruolo dell'Istituto verrà assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Per gli effetti del trattamento medesimo resta fissato che l'Istituto concorrerà nel versamento dei contributi annui con un premio corrispondente al nove per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità corrisposti al personale, il quale, a sua volta, per il medesimo fine rilascerà sugli emolumenti stessi una somma corrispondente al sette per cento del loro importo.
Il trattamento di quiescenza previsto nel presente articolo tiene luogo dell'indennità di anzianità.

Art. 63.

Per i servizi dell'Istituto, il consiglio di amministrazione, in caso di necessità e nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, potrà inoltre assumere a contratto per un periodo non superiore a tre mesi, personale non di ruolo stabilendone di volta in volta la retribuzione.

Art. 64.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, DI RAGIONERIA E D'ORDINE

QUALIFICHE dello Stato	QUALIFICHE dell'Istituto	Posti
CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA		
Direttore amministrativo .		
Direttore di sezione . . .		
Consigliere	Segretario amministrativo	1
CARRIERA DI CONCETTO AMMINISTRATIVA		
Segretario capo	Segretario capo	
Segretario principale . .	Segretario principale . .	1
Segretario	Segretario	
CARRIERA DI CONCETTO DI RAGIONERIA		
Ragioniere capo	Ragioniere capo	
Ragioniere principale . .	Ragioniere principale . .	1
Ragioniere	Ragioniere	
CARRIERA ESECUTIVA D'ORDINE		
Coadiutore superiore . .	Coadiutore superiore . .	
Coadiutore principale . .	Coadiutore principale .	4
Coadiutore	Coadiutore	
CARRIERA AUSILIARIA		
Bidello, usciere	Uscieri	2
	Bidelli	4
	Totale dei posti . . .	13

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **981.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale con fini di religione, denominata « Associazione eucaristica riparatrice del terz'ordine francescano della provincia picena dei frati minori cappuccini », con sede in Loreto.

N. 981. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale con fini di religione, denominata « Associazione eucaristica riparatrice del terz'ordine francescano della provincia picena dei frati minori cappuccini », con sede in Loreto (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 67. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Programmi d'esame per l'accesso o il passaggio alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, 13, 16, 18, 21, 23, 27 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1971, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 31 luglio 1971, col quale sono state approvate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche del personale di ruolo dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1973, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione, con il quale è stata determinata la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale di ruolo della carriera direttiva degli archivi notarili;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, deve essere stabilito il programma di esame per l'accesso ai ruoli del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili nonché per la nomina a conservatore superiore, a segretario principale e ad aiutante principale;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

b) di un colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari; ordinamento del notariato e degli archivi notarili, contabilità di Stato.

Art. 2.

L'esame di concorso per l'accesso alla carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto pubblico e privato;

2) nozioni di contabilità di Stato;

b) di un colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: ordinamento del notariato e degli archivi notarili, diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari, statistica.

Art. 3.

L'esame del concorso per l'accesso alla carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili consta:

a) di una prova scritta di cultura generale;

b) di un colloquio avente per oggetto le seguenti materie:

nozioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e sulla contabilità di Stato;

c) di una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Art. 4.

Il concorso per esami per la nomina a conservatore superiore consta:

a) di una prova scritta di diritto amministrativo;

b) di una prova scritta pratica consistente nella analisi critica di un atto notarile e nella illustrazione dei principi di diritto privato che lo regolano;

c) di un colloquio avente per oggetto le seguenti materie:

diritto privato; diritto amministrativo; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; contabilità di Stato; diritto tributario, con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari.

Art. 5.

Il concorso per esami per la nomina a segretario principale consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) nozioni di contabilità di Stato;

2) ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con riferimento a casi pratici;

b) di un colloquio avente per oggetto elementi di diritto pubblico e privato, contabilità di Stato, ordinamento del notariato e degli archivi notarili, statistica, diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari.

Art. 6.

Il concorso per esami per la nomina ad aiutante principale consta:

a) di una prova scritta, a carattere pratico, sui servizi di istituto previsti dall'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

b) di un colloquio avente per oggetto: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, sulla contabilità di Stato;

c) di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

Le singole prove scritte dei concorsi di ammissione e di nomina nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva hanno la durata di otto ore giornaliere.

La prova pratica obbligatoria prevista alla lettera *c*) degli articoli 3 e 6 del presente decreto consta nella copiatura di un testo a stampa scelto dalla commissione ed ha la durata di dieci minuti.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* **1973**
Registro n. 42, *foglio n.* 193

(1143)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1973.
Sostituzione del segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 — sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 — che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 7 del proprio decreto 15 dicembre 1971 con il quale il dott. Riccardo De Luca, direttore di 2ª classe nelle dogane, venne chiamato ad esplicare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale di Napoli per il quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Considerato che il dott. Riccardo De Luca è stato collocato a riposo e che occorre, pertanto, provvedere alla di lui sostituzione nella carica di segretario di quel collegio;

Decreta:

Il sig. Nicola Russo, vice direttore, funzionario del compartimento doganale di Napoli, è chiamato, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, ad esercitare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Napoli in sostituzione del dott. Riccardo De Luca, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1974
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 96

(1087)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1973.
Sostituzione del segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 — sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 — che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 12 del proprio decreto 15 dicembre 1971 con il quale il sig. Salvatore Giaccari, direttore di 2ª classe nelle dogane, venne chiamato ad esplicare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale di Venezia per il quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Considerato che il sig. Salvatore Giaccari è stato recentemente assegnato ad altro incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla di lui sostituzione nella carriera di segretario di quel collegio;

Decreta:

Il dott. Salvatore Grillo, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale di Venezia, è chiamato, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, ad esercitare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Venezia in sostituzione del signor Salvatore Giaccari, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1974
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 98

(1086)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1973.
Sostituzione del segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 — sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 — che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 1 del proprio decreto 15 dicembre 1971 con il quale il dott. Domenico Lettini, direttore di 2ª clase delle dogane, venne chiamato ad esplicare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale di Bari per il quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Considerato che il dott. Domenico Lettini è stato collocato a riposo e che occorre, pertanto, provvedere alla di lui sostituzione nella carica di segretario di quel collegio;

Decreta:

Il sig. Michele Anzano, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale di Bari, è chiamato, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, ad esercitare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bari in sostituzione del dott. Domenico Lettini, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1974
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 99

(1085)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1973.
Norme regolamentari per la compilazione dei rapporti informativi del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 36, 37 e 153, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Viste le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio riforma dell'amministrazione, con circolare 8 novembre 1972, n. 1137/8/1077/18/7;
Sentiti i competenti consigli di amministrazione per il personale degli archivi notarili;
Sentito il Consiglio di Stato;
Ritenuta l'opportunità di uniformarsi al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza 1° marzo 1973 della commissione speciale (sezione seconda);
Ritenuto altresì che, in conformità anche al predetto parere, la percentuale prevista dai commi secondo e terzo dell'art. 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 va calcolata prendendo a base soltanto il punteggio massimo complessivo da stabilirsi per ciascuna carriera e non anche l'aumento che, nei limiti del 5% della somma dei punti in concreto attribuita, può venire concesso dall'organo competente a formulare il giudizio complessivo;

Decreta:

I coefficienti numerici massimi da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili sono stabiliti come segue:

Carriera direttiva:

	Coefficiente massimo
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	24
2) Qualità del servizio prestato	10
3) Capacità organizzativa	15
4) Rendimento	24
5) Cultura generale e capacità professionale	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo per la carriera	100

Carriera di concetto:

	Coefficiente massimo
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	26
2) Qualità del servizio prestato	10
3) Capacità organizzativa	10
4) Rendimento	27
5) Cultura generale e capacità professionale	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo per la carriera	100

Carriera esecutiva:

	Coefficiente massimo
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	30
2) Qualità del servizio prestato	15
3) Rendimento	30
4) Cultura generale e capacità professionale	15
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	10
Punteggio massimo complessivo per la carriera	100

Carriera ausiliaria e ausiliaria tecnica:

	Coefficiente massimo
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	32
2) Qualità del servizio prestato	15
3) Rendimento	32
4) Cultura generale e capacità professionale	12
5) Attitudini ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	9
Punteggio massimo complessivo per la carriera	100

Roma, addì 12 novembre 1973

Il Ministro: ZAGARI

(1142)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1974.
Classificazione fra le provinciali di una strada di bonifica in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Vista la deliberazione del 28 gennaio 1972, n. 8, con la quale l'amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione fra le strade provinciali della strada di bonifica « Rifreddo-Pignola » dell'estesa di km 6 + 523;
Visto il voto del 10 aprile 1973, n. 267, con il quale il consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*), della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;
Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 6 + 523 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(1165)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1974.

Trasporto su ferrovia di miscele di gas liquefatti a base di metilacetilene e propadiene, stabilizzate.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti i regolamenti approvati con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973;

Ritenuta l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, il trasporto su ferrovia di gas liquefatti costituiti da miscele di idrocarburi a base di metilacetilene e propadiene, stabilizzate;

Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse al trasporto su ferrovia miscele di idrocarburi a base di metilacetilene e propadiene, stabilizzate.

Art. 2.

Le miscele di cui all'art. 1 debbono contenere non più del 66% in volume di metilacetilene e propadiene complessivamente, la rimanenza a 100 essendo costituita da idrocarburi compresi tra i seguenti, già ammessi al trasporto: propano, propilene, ciclopropano, butano, isobutano, butilene, isobutilene, butadiene.

Art. 3.

Ai fini della determinazione della pressione di prova e del grado di riempimento dei recipienti, le miscele di cui all'art. 1 sono suddivise nei seguenti gruppi o sottogruppi, per i quali la tensione di vapore massima a 70° C (kg/cm^2) e la densità minima a 50° C (kg/dm^3) corrispondono ai seguenti valori:

miscela B1	26 kg/cm^2	0,53 kg/dm^3
miscela B2	26 kg/cm^2	0,48 kg/dm^3
miscela C1	31 kg/cm^2	0,54 kg/dm^3
miscela C2	31 kg/cm^2	0,48 kg/dm^3

Art. 4.

Le pressioni di prova, normali o incrementata, nonché la pressione minima di scoppio dei recipienti destinati a contenere le miscele B1 e B2 sono le stesse prescritte per il gas liquefatto denominato miscela B, già ammesso al trasporto; le pressioni di prova, normale o incrementata, nonché la pressione minima di scoppio dei recipienti destinati a contenere le miscele C1 e C2 sono le stesse prescritte per il gas liquefatto denominato miscela C, già ammesso al trasporto.

I recipienti idonei al trasporto delle miscele C1 e C2 possono essere impiegati anche per il trasporto delle miscele B1 e B2.

Art. 5.

Il grado di riempimento massimo dei recipienti destinati al trasporto delle miscele di cui all'art. 1, riferito alla capacità dei recipienti stessi, è stabilito come segue:

miscela B1	0,50 kg/litro
miscela B2	0,46 kg/litro
miscela C1	0,51 kg/litro
miscela C2	0,46 kg/litro

Art. 6.

Per quanto riguarda il tipo dei raccordi delle valvole dei recipienti, le miscele di cui all'art. 1 sono considerate appartenenti ai gas del gruppo I.

Art. 7.

Le parti metalliche degli equipaggiamenti (giunti, rubinetti ed altri accessori) con le quali possano venire in contatto le miscele di cui all'art. 1 devono essere costituite con leghe contenenti non più del 67% di rame.

Art. 8.

Per quanto non specificato nel presente decreto, alle miscele B1 e B2 si applicano le prescrizioni regolamentari relative alla miscela B e alle miscele C1 e C2 si applicano le prescrizioni regolamentari relative alla miscela C.

Art. 9.

L'ammissione al trasporto di ciascun tipo di miscela, tra quelle di cui all'art. 1 rimane subordinata al preventivo riconoscimento, da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, che la miscela proposta risponda alle norme di cui al presente decreto.

A tal fine i richiedenti debbono presentare una dichiarazione nella quale siano precisate le caratteristiche essenziali della miscela ed assicurata la sua stabilità, sia nella fase liquida che nella fase vapore, durante lo stoccaggio, il trasporto e per l'intera durata dell'erogazione del gas dai recipienti.

Roma, addì 21 gennaio 1974

Il Ministro: PRETI

(1147)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1974.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica Oberlechner Antonio, con sede in Selva dei Molini.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al

coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Visto il provvedimento ministeriale n. 692832 del 23 luglio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L., ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica Oberlechner Antonio, con sede in Selva dei Molini (Bolzano);

Vista la nota in data 20 luglio 1973 con la quale l'impresa predetta comunica che ha cessato di produrre energia elettrica, che distribuisce energia elettrica acquistata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, come risulta da contratto stipulato in data 10 maggio 1973 e con la quale formula, di conseguenza, espressa richiesta di trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che l'impresa predetta svolge in atto attività di mera distribuzione di energia elettrica;

Considerato che l'attività predetta, in assenza del requisito della conduzione di impianti propri per la produzione di energia elettrica, non dà titolo all'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica, contemplato al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato altresì che il proseguimento dell'anzidetta attività di distribuzione dell'impresa è incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che tale situazione lesiva deve essere rimossa a termine del richiamato art. 1 della legge predetta;

Ritenuto che l'impresa elettrica Oberlechner Antonio, con sede in Selva dei Molini (Bolzano), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica Oberlechner Antonio, con sede in Selva dei Molini (Bolzano), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione all'impresa Oberlechner dei beni eventualmente non ritenuti secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 delle leggi 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

(1094)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1974.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 col quale è stata ricostituita la borsa merci di Firenze;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, formulata con nota 10 gennaio 1974, n. 40927;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Firenze per l'anno 1974 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Belsito dott. Giuseppe;
2) Tosato rag. Guido;
3) Allegri dott. Agostino;
4) Fanfani comm. Giovanni;
5) Lenzi Renzo.

Membri supplenti:

1) Balboni rag. Vieri;
2) Borgioli Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

(1097)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1974.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 16 dicembre 1948 con il quale l'avv. Antonio Pasolini è stato nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari;

Vista la proposta formulata dal presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna, in base allo art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327;

Decreta:

L'avv. Sandro Usai è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, in sostituzione dell'avv. Antonio Pasolini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

(1026)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1974.

Costituzione delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, numero 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Viste le designazioni dell'istituto di emissione e delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Decreta:

Per l'anno 1974, le deputazioni delle borse valori sottoindicate sono costituite come segue:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Aloisio Ambrogio, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Gori dott. Pietro, Gravano dott. Giacomo e Noci rag. Rolando, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Zanardi rag. Ubaldo e Zucchini dott. Giorgio, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Gori dott. Lamberto, Berti rag. Renzo, Redi dottor Umberto e Tanini dott. Francesco, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Lombardi dott. Luigi e Corsi dott. Gianfranco, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Cauvin dott. Gian Vittorio, per la stanza di compensazione;

Tucci dott. Osvaldo, Miglino rag. Attilio, Vignolo dott. Paolo, Ramella dott. Edoardo e Lercari dott. Attilio, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

De Cinti dott. Gino, Guideri dott. Giorgio e Folcheri dott. Arrigo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Martinelli gr. uff. rag. Giuseppe, per la stanza di compensazione;

Galimberti dott. Mario, Introini dott. Franco, Braggiotti dott. Enrico, Dominici dott. Giuseppe e Pinto dott. Oddone, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

San Martino dott. Pietro, Cicogna dott. ing. Cesare e Palermo rag. Luigi, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Pepe comm. Mario, per la stanza di compensazione;

Rossignaud dott. Riccardo, Petyx dott. Carmelo,

Castellano dott. Fernando, Focas rag. Giorgio e Squadrilli Alessandro, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Vismara dott. Giulio, Zucchetti Giambattista e Piperno dott. Mario, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Vetrano dott. Giovanni, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Spatafora avv. Alfredo, Colletti prof. dott. Nicola e Di Simone prof. Vincenzo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Mulè dott. Agostino e Callini dott. Roberto, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Zapponini cav. uff. dott. Alberto Giorgio, per la stanza di compensazione;

Verdesi cav. lav. G. Bruno, Ballarini dott. Franco, D'Amelio dott. Mario, Diana dott. Mario e Bova dottor Achille, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Rossi dott. Roberto Paolo, Quaranta dott. Ulpiano e Silvuni dott. Sergio, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Morone avv. Remo, per la stanza di compensazione;

Calì rag. Leonardo, Etzi dott. Carlo, Giubergia dott. ing. Renzo, Jona prof. dott. Luciano e Lipari dott. Bruno, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Bosia dott. Alfredo, Marsaglia dott. Stefano e Roffi dott. Atos, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Turrà dott. Vincenzo, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Muratti dott. ing. Giusto, per la stanza di compensazione;

Delise dott. Giordano, Desiata dott. Alfonso, Visin rag. Bruno e Timò dott. Eliseo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Ferranti dott. Alfredo, de Majo dott. Franco e de Simone dott. Roberto, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Barbera Raimondo, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Baldin dott. Paolo, Beacco rag. Ugo e Coppola Ignazio, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Mazzarotto dott. Paolo e Sabadin dott. Natalino, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1974

Il Ministro: LA MALFA

(1166)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma, con effetto dal 18 aprile 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1203)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma, con effetto dal 18 aprile 1973;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 8 ottobre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1204)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 8 gennaio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1974 il quale, tra l'altro, stabilisce che l'importo dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° gennaio 1974 al 28 febbraio 1974 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di febbraio 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva; ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale di L. 620.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 febbraio 1974.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1974

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 383

(1283)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 25 dicembre 1973.

Proroga della gestione commissariale del comune di Varedo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 ottobre 1973, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Varedo e nominato commissario straordinario il dottor Claudio Gelati.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario prorogare l'amministrazione straordinaria dell'ente.

Il predetto commissario ha, infatti, affrontato la trattazione di molti problemi di rilevante importanza, alcuni dei quali sono in fase di concreta realizzazione.

In particolare, approvato il bilancio di previsione 1974, è stato impostato il rammodernamento e la sistemazione di alcuni servizi generali del comune, in vista di una più adeguata rispondenza degli uffici alle esigenze operative dell'ente.

Di primario interesse risultano, poi, le opere pubbliche intraprese nei settori relativi all'edilizia scolastica, al risanamento della rete viabile interna e alla sistemazione a verde di aree urbane.

Atteso, pertanto, che i risultati dell'azione commissariale sarebbero compromessi dalla cessazione dell'attuale gestione, con pregiudizio per gli interessi della civica azienda, si è provveduto in data odierna con decreto n. 13.4.2/3772 Gab., a prorogare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1970, n. 570, la gestione straordinaria del comune di Varedo, confermando al dott. Claudio Gelati i poteri conferitigli con il citato decreto del Presidente della Repubblica.

Milano, addì 25 dicembre 1973

Il prefetto: MAZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 ottobre 1973, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Varedo e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Claudio Gelati;

Considerata la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto;

Visti gli articoli 323 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Varedo, affidata al dott. Claudio Gelati, è prorogata ai sensi di legge, per i motivi indicati nella relazione allegata al presente decreto.

Milano, addì 25 dicembre 1973

Il prefetto: MAZZA

(1167)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'associazione provinciale allevatori di Verona ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1973, emanato su proposta del Ministero per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1973 registro n. 29, foglio n. 35, l'associazione provinciale allevatori di Verona è stata autorizzata ad acquistare dalla Società italiana strade, al prezzo di L. 10.300.000 un locale della superficie di mq 80, sito in Verona al civ. 20 di via Locatelli, piano terra, adiacente all'atrio d'ingresso della sede della stessa associazione, da utilizzare per l'installazione di alcune macchine e come deposito per stampati.

(1254)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 9115, in data 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 23, foglio n. 7, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 29 marzo 1972 dal sig. Bonafede Mario avverso la nota 4 giugno 1965, n. 27453/64, con la quale questo Ministero aveva respinto l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 270.

(1255)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, dei diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

Il dott. Massimo Lertora, nato a Genova il 3 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 25 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(1103)

Il dott. Domenico Tessari, nato a Monteforte d'Alpone (Verona) il 2 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Parma nell'anno 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(1104)

Il dott. Franco Roganti, nato a Perugia il 24 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 12 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

(1105)

Il dott. Arnaldo Pinelli, nato a Formigine (Modena) il 9 ottobre 1936 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Modena in data 19 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(1106)

Il dott. Emilio De Lipsis, nato a Montefredane (Avellino) il 17 luglio 1933 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 26 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1107)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Sacro Cuore di Gesù » di Gallipoli ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.6/IX/42/2 in data 26 gennaio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Cuore di Gesù » di Gallipoli (Lecce), è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ente medesimo.

(1223)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero zonale di Ariano Irpino ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6/III.8/3 in data 30 gennaio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero zonale di Ariano Irpino (Avellino) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(1224)

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale « Daggio »

Con decreto ministeriale n. 1445 del 30 gennaio 1974 la S.p.a. Norda, con sede in Milano, piazza SS. Trinità, 6, e stabilimento di produzione a Primaluna, provincia di Como, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Daggio », di cui ai decreti ministeriali n. 1200 del 14 gennaio 1972; n. 1226 del 28 febbraio 1972 e n. 1320 del 28 settembre 1972.

Le nuove etichette avranno il fondo celeste anziché rosa, il marchio entro cui è scritto « Norda S.p.a. » in colore verde oliva anziché verde bottiglia, il nome « Daggio » scritto in caratteri scatolati in colore celeste scuro sormontato dalla parola « sorgente » anche in colore celeste scuro, il disegno irregolare che contiene « sorgente Daggio » in colore celeste sfumato anziché bianco, la dicitura « Diuretica antiurica » in caratteri colore bianco su fondo celeste scuro anziché in caratteri color verde su fondo rosso. Il colore delle altre diciture sarà in celeste scuro anziché verde.

Restano invariate dimensioni, formato, disegni, caratteri e diciture.

Inoltre, lo stampato accessorio, che contrassegnerà i recipienti, avrà la forma trapezoidale anziché ovale e in questo si legge, nella metà superiore, in caratteri color bleu in fondo bianco « Norda S.p.a. » e nella metà inferiore in caratteri colore bleu su fondo celeste « Acqua oligominerale naturale ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1445.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con i citati decreti.

(1225)

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Daggio », addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto n. 1446 del 30 gennaio 1974 la S.p.a. Norda, con sede in Milano, piazza SS. Trinità, 6, e stabilimento di produzione a Primaluna, provincia di Como, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale nazionale denominata « Daggio » di cui ai decreti ministeriali n. 1201 del 14 gennaio 1972; n. 1227 del 28 febbraio 1972 e n. 1320 del 28 settembre 1972.

Le nuove etichette avranno il fondo viola anziché giallo, il marchio entro cui è scritto « Norda S.p.a. » in colore verde oliva anziché verde bottiglia, il nome « Daggio » scritto in caratteri scatolati in colore viola scuro sormontato dalla parola « sorgente » anche in viola scuro, il disegno irregolare che contiene « sorgente Daggio » in colore viola sfumato anziché bianco, la dicitura « Digestiva-diuretica-antiurica » in caratteri color bianco su fondo viola scuro anziché in caratteri color verde su fondo rosso.

Il colore delle altre diciture sarà in viola scuro anziché in verde.

Restano invariate dimensioni, formato, disegni, caratteri e diciture.

Inoltre lo stampato accessorio, che contrassegnerà i recipienti, avrà la forma trapezoidale anziché ovale e su questa si legge, nella metà superiore, in caratteri color viola scuro su fondo « Norda S.p.a. » e nella metà inferiore in caratteri di colore viola scuro su fondo viola « Acqua oligominerale leggermente gasata ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1446.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con i citati decreti.

(1226)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	660,20	—	660,40	660,20	—	660,15	660,05	660,20	660,20	660,20
Dollaro canadese	673,50	—	674,50	673,50	—	673,40	673,25	673,50	673,50	667,50
Franco svizzero	205,05	—	205,80	205,05	—	205,05	205,30	205,05	205,05	205,05
Corona danese	100,59	—	100,75	100,59	—	100,55	100,54	100,59	100,59	100,59
Corona norvegese	112,75	—	112,90	112,75	—	112,70	112,80	112,75	112,75	112,75
Corona svedese	139,60	—	140 —	139,60	—	139,60	139,60	139,60	139,60	139,60
Fiorino olandese	230,45	—	231 —	230,45	—	230,40	230,55	230,45	230,45	230,45
Franco belga	15,89	—	15,88	15,89	—	15,85	15,89	15,89	15,89	15,49
Franco francese	131,54	—	131,85	131,54	—	131,55	131,73	131,54	131,54	131,54
Lira sterlina	1473,90	—	1475,75	1473,90	—	1473,90	1473,50	1473,90	1473,90	1473,90
Marco germanico	240,255	—	240,50	240,255	—	240,25	240,35	240,255	240,25	240,25
Scellino austriaco	32,675	—	32,6550	32,675	—	32,65	32,67	32,675	32,77	32,57
Escudo portoghese	25,21	—	25,20	25,21	—	25,20	25,2025	25,21	25,21	25,21
Peseta spagnola	11,211	—	11,24	11,211	—	11,20	11,2025	11,211	11,21	11,21
Yen giapponese	2,236	—	2,25	2,236	—	2,23	2,2365	2,236	2,23	2,23

Media dei titoli dell'11 febbraio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,100
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,150
» 5 % (Ricostruzione)	98,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,975
» 5 % (Città di Trieste)	99,025
» 5 % (Beni esteri)	96,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,925
» 5,50 % » » 1968-83	92,900
» 5,50 % » » 1969-84	93,050
» 6 % » » 1970-85	97,625
» 6 % » » 1971-86	97,900
» 6 % » » 1972-87	97,300
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,750
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,600
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,100
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	660,125
Dollaro canadese	673,375
Franco svizzero	205,175
Corona danese	100,565
Corona norvegese	112,775
Corona svedese	139,60
Fiorino olandese	230,50
Franco belga	15,89
Franco francese	131,635
Lira sterlina	1473,70
Marco germanico	240,302
Scellino austriaco	32,672
Escudo portoghese	25,206
Peseta spagnola	11,207
Yen giapponese	2,236

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1973 al 31 dicembre 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 3240/73.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02 B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	666,25	81,25
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8.245,25	7.660,25
		b aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	839,80	254,80
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8.418,80	7 833,80
		c aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.093,95	508,95
	23.07-308	2 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8.672,95	8.087,95

(1169)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Argenta

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 93 del 21 gennaio 1974 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Argenta (Ferrara) con deliberazione n. 8 del 10 febbraio 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1231)

Variante al piano regolatore generale del comune di Rimini

Con delibera della giunta regionale n. 2379 in data 10 dicembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 2649/60 dell'8 gennaio 1974) è stata approvata la variante indicata in oggetto, adottata dal comune di Rimini (Forlì) con deliberazione n. 814 in data 27 novembre 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 21 in data 24 gennaio 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1228)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 10 novembre 1973 dal sig. Mikoli Giorgio, nato a Trieste il 17 maggio 1949 e qui residente in via Dudovich 1/1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Micoli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Mikoli Giorgio è ridotto nella forma italiana di Micoli.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Mikoli », acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Giselda Fidemi, nata a Trieste il 10 marzo 1953, a seguito del matrimonio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 gennaio 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(1198)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1969, registro n. 61, foglio n. 214, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova nella carriera direttiva presso l'osservatorio vesuviano di Resina (Napoli);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 784;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;
Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 28 dicembre 1968 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380, e considerato che non sono stati posti in essere atti esecutivi del bando medesimo;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 28 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1969, registro n. 61, foglio n. 214, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Resina (Napoli) è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (param. 218) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli);

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in ingegneria o in fisica o in matematica e fisica o in chimica o in scienze geologiche;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le domande stesse, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Restano valide le domande regolarmente prodotte in base al precedente decreto ministeriale.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel « Bollettino Ufficiale », parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1974
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 283

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

sottoscritt. . . (*a*) nat. . . a . . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (param. 218), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli), concorso indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 283, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .;

3) di non avere riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di laurea .;

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . (*f*).

sottoscritt . . dichiara, inoltre, di avere titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*g*) . . . . .

sottoscritt . . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt . . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*i*): . .

Luogo e data

Firma (*l*)

. . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*l*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Caratteristiche fisiche della Terra - Misura assoluta e relativa dei valori dell'accelerazione di gravità - Bilancia di Eotvos - Correzioni: di deriva, topografica, di altezza, d'attrazione - Anomalie della gravità - Isostasia - Deformazioni superficiali della Terra - Crosta terrestre e relativi moti - Deformazioni dovute all'attrazione degli astri - Forze generatrici delle maree - Maree oceaniche - Deviazione della verticale - Modulo di rigidità della Terra - Aspetti fondamentali del vulcanismo - Processi di differenzazione magmatica - Classificazione dei magmi - Temperatura dei magmi e relative misure - Viscosità dei magmi - Energie eruttive - Esalazioni vulcaniche - Fenomeni post-eruttivi e pseudoeruttivi - Generalità sulla sismologia - Onde sismiche e loro caratteristiche - Apparecchi sismici e loro teorie - Deduzione della profondità ipocentrale - Natura del mezzo attraversato - Spessore degli strati - Stratificazione della crosta - Condizioni e struttura dell'interno della Terra - Elettricità atmosferica - Ionizzazione dell'aria - Conducibilità - Mobilità - Azioni ionizzanti - Equilibrio ionico - Densità elettrica superficiale - Gradiente del potenziale - Carica spaziale - Scariche elettriche nei temporali e relative misure - Campo magnetico terrestre - Elementi del campo magnetico terrestre e relative variazioni sulla superficie della Terra - Misure magnetiche assolute e relative - Variazione magnetica secolare - Variazioni del campo normali e nel corso di perturbazioni e relative analisi - Apparecchiature fondamentali per le osservazioni e prospezioni geofisiche (metereologiche, gravimetriche, sismiche, magnetiche, elettriche) - Tecnica delle misure, elaborazione dei dati e nozioni sulla teoria degli errori.

(1074)

Riapertura dei termini del concorso, per soli titoli, a duecentoundici posti di preside di 1ª categoria negli istituti tecnici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 27 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1973, registro n. 43, foglio n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 17 luglio 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per soli titoli, a duecentoundici posti di preside di 1ª categoria negli istituti tecnici con scadenza del termine di presentazione delle domande al 15 settembre 1973;

Considerato che il concorso, per titoli ed esami, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1969 è tuttora in corso di espletamento;

Considerato altresì che al concorso, per soli titoli, indetto con il sopra citato decreto ministeriale 27 maggio 1972 possono partecipare tutti i professori inclusi nella graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, che non si collochino in posizione utile per ottenere la nomina nel limite dei settantaquattro posti messi a concorso;

Considerato che la pubblicazione del bando del concorso, per soli titoli, è coincisa con il periodo estivo e quindi con l'assenza dalle scuole della maggior parte degli insegnanti, che impegnati peraltro in esami di stato si sono trovati nella impossibilità di provvedere alla necessaria documentazione, anche per i noti disservizi postali;

Considerato infine che per talune località (Campania e Puglia) in prossimità della scadenza dei termini (15 settembre 1973) si sono verificate eccezionali condizioni per l'insorgenza dell'infezione colerica;

Ritenuta pertanto l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande al concorso, per soli titoli, indetto con decreto ministeriale 27 maggio 1972;

Decreta:

Sono riaperti, per 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per soli titoli, a duecentoundici posti di preside di 1ª categoria negli istituti tecnici, indetto con decreto ministeriale 27 maggio 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 17 luglio 1973.

Le domande o la documentazione fatte pervenire dopo la scadenza del precedente bando (15 settembre 1973) s'intendono spedite in tempo utile.

Con l'occasione il comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 maggio 1972 è così emendato:

« Con apposito decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice, la quale sarà composta di un professore ordinario di università, con funzioni di presidente, di due ispettori centrali, di due presidi di ruolo, di un funzionario ministeriale con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Per i concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari, industriali, nautici e femminili saranno aggregati alla commissione un ispettore centrale e un preside che abbia specifica competenza in materia ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1974
Registro n. 8, *foglio n.* 39

(1233)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 71, foglio n. 356, avrà luogo il giorno 12 marzo 1974, con inizio alle ore 9, presso l'istituto di astronomia, via Ospedale n. 72, Cagliari.

(1177)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Verona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Verona;

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Verona, nell'ordine appresso indicato:

1. Armocida dott. Rocco Libero .	punti	105,84	su 150
2. Carlevaro dott. Oscar .	»	104,23	»
3. Schinco dott. Emilio .	»	104,14	»
4 Silvano dott. Guido	»	98,10	»
5. Pieschi dott. Antonio	»	97,45	»
6. Imperato dott. Ettore .	»	96,58	»
7. Montefusco dott. Gerardo .	»	96,50	»
8. Aiello dott. Salvatore .	»	95,79	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1157)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del concorso, per soli esami, a complessivi ventidue posti di applicato stenodattilografo in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18277, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi ventidue posti di applicato stenodattilografo in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Matteucci dott. Armando, dirigente superiore.

Membri:
Rufoloni ing. Claudio, primo dirigente;
Volpi dott.ssa Piera, ispettore;
Calabrese dott. Rocco, ispettore;
Piergiovanni dott. Piero dirigente generale a.r.

Segretario:
Pangrazzi Elio, segretario superiore di prima classe.

Art. 2.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 1.800.000 sul capitolo 213 per l'esercizio finanziario 1974.

Roma, addì 28 gennaio 1974

p. *Il direttore generale*: SEMENZA

(1180)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della sanità, dispensa n. 10, ottobre 1971, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 16 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1971, registro n. 9 Sanità, foglio n. 54, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1969.

(1240)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nella Lombardia, riservato a periti industriali.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1973, registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 144, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1973, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a venticinque posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nella Lombardia, riservato a periti industriali;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;
Vista la nota n. 41736 del 13 aprile 1973 del provveditorato agli studi di Milano;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nella Lombardia, riservato a periti industriali, è composta come segue:

Presidente:

Sorace dott. Carmelo, ispettore generale del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Membri:

Cosentino prof. ing. Giuseppe, docente di fisica applicata presso l'istituto tecnico industriale « E. Molinari » di Milano;
Riccardi prof. ing. Nino, docente di tecnologia presso l'istituto tecnico industriale « E. Molinari » di Milano;
Paone dott. Renato, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro;
Cianciullo ing. Giorgio, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Segretario:

Cardinale dott. Gaetano, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione graverà sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1973

Il Ministro: Coppo

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1973
Registro n. 11 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 102

(1261)

Modificazioni della commissione giudicatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nella Lombardia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nella Lombardia;
Considerato che, con effetto dal 28 giugno 1973, il dott. Renato Paone e l'ing. Giorgio Cianciullo, membri della predetta commissione, sono stati collocati a riposo a domanda, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Ritenuto, pertanto, di disporre la sostituzione dei predetti in seno alla commissione giudicatrice;
Considerato, altresì, che il dott. Carmelo Sorace, presidente della commissione giudicatrice, ha fatto presente che a causa degli impegni conseguenti alla sua attuale posizione è costretto a declinare l'incarico;
Ritenuto, quindi, di procedere alla sostituzione del dott. Carmelo Sorace;

Decreta:

A modifica del decreto ministeriale 30 maggio 1973, citato nelle premesse, la composizione della commissione giudicatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nella Lombardia, viene determinata nel modo seguente:

Presidente:

Moffa dott. Mario, ispettore generale del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Membri:

Cosentino prof. ing. Giuseppe, docente di fisica applicata presso l'istituto tecnico industriale « E. Molinari » di Milano;
Riccardi prof. ing. Nino, docente di tecnologia presso l'istituto tecnico industriale « E. Molinari » di Milano;
Cipriani dott. Luigi, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro;
Alfinito ing. Beniamino, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Segretario:

Cardinale dott. Gaetano, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1973

Il Ministro: Bertoldi

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1974
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 103

(1262)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 16ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, n. ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dello esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;
Considerato che il direttore di divisione Mattia dott. Rocco, membro della 16ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il direttore di divisione Gasbarri dott. Ernesto è nominato membro della 16ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del dott. Mattia Rocco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1973

Il Ministro: Gioia

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1973
Registro n. 40 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 260

(1060)

Sostituzione di un membro della 27ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, n. ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dello esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il direttore di sezione Legrottaglie dottor Domenico, membro della 27ª sottocommissione, colpito da improvvisa indisposizione non può più svolgere il proprio incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione De Franchis dott. Andrea è nominato membro della 27ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del direttore di sezione Legrottaglie dott. Domenico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 23 novembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1973
Registro n. 40 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 230

(1063)

Sostituzione di un membro della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, n. ULA/1208/A/1628 concernente l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il direttore centrale a riposo dott. Amleto D'Atri, membro della 5ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Giuseppe Trezza viene nominato membro della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del direttore centrale a riposo dott. Amleto D'Atri il quale ha rinunciato all'incarico per motivi di salute.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1973
Registro n. 40 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 261

(1057)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 2, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1972, registro n. 26 Difesa, foglio n. 12, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971;

Visto l'esito del corso applicativo seguito dai vincitori del concorso di cui trattasi presso la scuola di applicazione dei carabinieri e la graduatoria finale dei frequentatori del concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, i quali negli esami finali del corso applicativo sono stati giudicati idonei alla nomina a sottotenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo nell'ordine appresso indicato:

1) maresc. CC. s.p. Mancini Battaglini Vittorio punti 27,862
2) maresc. CC. s.p. Del Maestro Vittorio . . » 27,760
3) maresc. CC. s.p. Maggiore Pietro . . . » 27,564
4) maresc. CC. s.p. Sartini Giancarlo . . » 27,371
5) maresc. CC. s.p. Ranalli Manfredi . . » 27,078
6) maresc. CC. s.p. Felici Giancarlo . . . » 26,746

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1974
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 373

(1237)

Graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n 36 Difesa, foglio n. 2, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1972, registro n. 26 Difesa, foglio n. 11, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971;

Visto l'esito del corso applicativo seguito dai vincitori del concorso di cui trattasi presso la scuola di applicazione dei carabinieri e la graduatoria finale dei frequentatori del concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria degli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in

servizio permanente dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, i quali agli esami finali del corso applicativo sono stati giudicati idonei alla nomina a sottotenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, nell'ordine appresso indicato:

1) Ten. CC. cpl. De Gregori Mauro	punti	27,524
2) Ten. CC. cpl. Battaglia Giacomo	»	27,035
3) Ten. CC. cpl. Scatena Giancarlo	»	26,762
4) Ten. CC. cpl. Tranquilli Mario	»	26,707
5) Ten. CC. cpl. Montini Maurizio	»	26,610
6) Ten. CC. cpl. Perucatti Mario Luigi	»	26,565
7) Ten. CC. cpl. Citanna Augusto Maria	»	26,489
8) Ten. CC. cpl. Signoretti Alberto	»	26,157
9) Ten. CC. cpl. Triscari Lodovico	»	26,040
10) Ten. CC. cpl. Cicognani Alvaro	»	25,823
11) Ten. CC. cpl. Iachetti Gian Carlo	»	25,386

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1974
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 374

(1236)

Nuova data di inizio della prova pratica e del colloquio del concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente tecnico in prova del genio militare.

La prova pratica e il colloquio del concorso a quarantuno posti di assistente tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 26 giugno 1973, gia fissata a partire dal giorno 5 marzo 1974 presso il deposito materiali del genio, via Prenestina n. 931, Tor Sapienza, Roma, e rinviata a data da stabilirsi, si svolgerà nella stessa sede a partire dal giorno 7 maggio 1974.

Di tale nuovo avviso sarà data partecipazione a ciascun candidato ammesso a dette prove.

(1116)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Modifica della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 280 del 15 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1972;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 1973, n. 33, la composizione della commissione giudicatrice a posti di medico condotto deve essere diversamente determinata, in quanto non è più prevista la partecipazione di un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'Interno;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere nuovamente alla nomina della predetta commissione, alla stregua di quanto disposto dalla citata legge regionale n. 33;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 295;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina, bandito con decreto numero 6728/72 del 9 marzo 1973, modificato con decreti numeri 3327 e 4368, rispettivamente in data 11 giugno 1973 e 23 luglio 1973, è così costituita:

Presidente:

Gioia dott. Marino, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Manfredi Fischetti prof. dott. Nicola, medico provinciale di Frosinone;

Condorelli prof. Augusto, primario chirurgo di ruolo dello ospedale civile di Priverno;

Zaccagnini dott. Pio, primario medico di ruolo dell'ospedale civile di Latina;

Saltarelli dott. Giuseppe, medico condotto del comune di Latina.

Segretario:

Claudi dott.ssa Maria Carla, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Latina, addì 26 gennaio 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

(1076)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4127 e n. 4128 del 31 ottobre 1973, con i quali si approvava la graduatoria e venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 28 febbraio 1973;

Considerato che la dott.ssa Schiavone Angela ha dichiarato di rinunziare a tutti i posti di medico condotto indicati nella sua domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del posto di medico condotto di Chieuti;

Visto che il dott. Nicola Finizio, vincitore della condotta di Chieuti, ha lasciato inutilmente trascorrere i termini previsti dall'art. 25 del regolamento 11 novembre 1935, per cui è da considerare rinunciatario;

Visto il regolamento 11 novembre 1935, n. 281 e successive modifiche, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Schiavone Angela è dichiarata vincitrice della condotta medica del comune di Chieuti a seguito di rinunzia di altro candidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessati.

Il medico provinciale: CRUPI

(1181)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1974, n. 5.

Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 23 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione

Sono costituite le seguenti tre aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, comprendenti i territori dei comuni per ciascuna indicati:

a) Ternano: comuni di Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Narni, Polino, Terni e Sangemini;

b) Tuderte: comuni di Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Montecastello Vibio e Todi;

c) Trasimeno: comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno e Piegaro.

Art. 2

Compiti

Ciascuna delle aziende di cui all'articolo precedente ha il compito di incrementare il movimento dei forestieri e in genere di ogni forma di turismo attivo, nonchè di provvedere al miglioramento e allo sviluppo turistico della zona.

In particolare essa deve:

a) promuovere ed attuare manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico, anche con il concorso degli enti e delle associazioni locali interessati;

b) provvedere alla propaganda per la conoscenza della località;

c) istituire servizi di assistenza turistica;

d) promuovere iniziative dirette alla costruzione, istituzione e miglioramento di impianti e di comunicazioni di prevalente interesse turistico;

e) svolgere attività per la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio artistico e storico e per il miglioramento estetico della zona;

f) promuovere iniziative dirette alla organizzazione del tempo libero;

g) provvedere all'assistenza tecnica alle piccole aziende ed alle associazioni dei lavoratori operanti nel settore del turismo;

h) promuovere ogni altra iniziativa in armonia con le proprie finalità;

i) promuovere opportune forme di collegamento tra le associazioni e gli organismi che operano nel settore.

Art. 3.

Organi dell'azienda

Sono organi dell'azienda:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

Art. 4.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione per ciascuna azienda è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dai sindaci dei comuni indicati all'art. 1 o dagli assessori comunali dagli stessi delegati;

b) da due rappresentanti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e da quattro rappresentanti dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, designati dai rispettivi consigli comunali con voto limitato;

c) dal presidente dell'amministrazione provinciale nel cui ambito territoriale è compresa l'azienda o da un assessore dallo stesso delegato e da due rappresentanti della stessa amministrazione designati dal consiglio provinciale con voto limitato;

d) da tre membri rappresentanti dei lavoratori, appartenenti alle categorie economiche interessate al movimento turistico, scelti dal consiglio regionale con voto limitato su nomi indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) da due membri rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie economiche interessate al movimento turistico, scelti dal consiglio regionale con voto limitato su nomi indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

f) da due membri rappresentanti degli artigiani, scelti dal consiglio regionale con voto limitato su nomi indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

g) da due membri rappresentanti le associazioni democratiche per il tempo libero, scelti dal consiglio regionale con voto limitato su nomi indicati dalle associazioni;

h) da un membro designato dalle associazioni turistiche proloco operanti nel territorio dell'azienda.

Art. 5.

Durata in carica del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni e, in ogni caso, decade in occasione del rinnovo della maggioranza dei consigli comunali dei comuni tra i quali è costituita l'azienda.

Art. 6.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il presidente e delibera:

a) i programmi di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

c) il regolamento giuridico ed economico del personale;

d) i regolamenti concernenti l'organizzazione dei servizi dell'azienda;

e) gli acquisti, le alienazioni, le locazioni di beni immobili;

f) le liti attive e passive.

Art. 7.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno quattro volte all'anno.

Il presidente deve inoltre convocare il consiglio di amministrazione entro 10 giorni dal momento in cui gli pervenga richiesta in tal senso da parte di almeno un quinto dei membri del consiglio.

Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8.

Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'azienda, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive da sottoporre alla ratifica del consiglio e gli altri provvedimenti ad esso demandati dal consiglio stesso.

Il presidente delega un componente del consiglio che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le attribuzioni.

Art. 9.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori per ciascuna azienda è composto di tre membri nominati con decreto del Presidente della giunta regionale e designati dal consiglio regionale con voto limitato.

Uno dei componenti deve, in ogni caso, essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti della provincia di competenza.

I revisori durano in carica 5 anni e il loro mandato non può essere rinnovato.

Art. 10.

Entrate

Costituiscono entrate dell'azienda:

a) i proventi di natura tributaria previsti dalle leggi vigenti;

b) i redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

c) i contributi della Regione;

d) gli eventuali contributi di altri enti pubblici e di associazioni private;

e) altre entrate eventuali.

Art. 11.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 15 settembre di ciascun esercizio l'azienda sottopone all'approvazione della giunta regionale il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato dal programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda sottopone all'approvazione della giunta regionale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato dalle relazioni del consiglio e del collegio dei revisori.

Art. 12.

Controllo

Sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale le seguenti deliberazioni:

a) i programmi di attività;

b) i bilanci preventivi e relative variazioni;

c) i conti consuntivi;

d) il regolamento giuridico ed economico del personale;

e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni dei beni immobili;

f) le liti attive e passive.

La giunta regionale può procedere allo scioglimento del consiglio dell'azienda ed alla nomina di un commissario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento della azienda.

La ricostituzione del consiglio va effettuata entro il termine dei sei mesi, prorogabile per un sola volta di tre mesi.

Art. 13.

Prima applicazione - Norma transitoria

I soggetti cui compete la designazione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori ai sensi degli articoli 4 e 9 della presente legge, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della stessa, ne comunicheranno i nominativi al presidente della giunta regionale.

Il consiglio di amministrazione si riunirà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del presidente della giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data, a Perugia, addì 17 gennaio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *ottobre* 1973 (*atto n.* 796) *e riapprovata integralmente, a norma dell'ultimo comma dell'art.* 127 *della Costituzione, in data* 21 *dicembre* 1973 (*atto n.* 912). *Il visto del commissario del Governo si ha per apposto essendo decorso il termine prescritto dalla succitata norma costituzionale* (*quindici giorni dal* 27 *dicembre* 1973).

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1974, n. 6.

Assegno integrativo di natalità a favore delle coltivatrici dirette.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico viene erogato alle coltivatrici dirette di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, un assegno di L. 106.000 integrativo di quello previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Art. 2.

L'assegno integrativo è corrisposto, previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 1, a seguito di apposita domanda, in carta libera, da presentarsi entro 90 giorni dal parto o dallo aborto al comune di residenza.

Alla domanda deve essere allegato certificato di nascita o certificato medico attestante l'avvenuto parto o l'avvenuto aborto, sia spontaneo che terapeutico.

L'assegno, a richiesta dell'interessata, può essere corrisposto previe attestazioni sanitarie dello stato di gravidanza nei tre mesi precedenti il parto.

Art. 3.

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate ai comuni.

Le somme erogate vengono rimborsate dalla Regione annualmente.

A tal fine i comuni inviano alla giunta regionale il rendiconto dei pagamenti effettuati e l'elenco dei nominativi cui i pagamenti si riferiscono.

Art. 4.

La presente legge si applica a favore delle aventi diritto a far data del 1° gennaio 1974 e cessa di avere efficacia alla entrata in vigore della legge regionale disciplinante l'intera materia degli interventi riguardanti la medicina preventiva e sociale oppure all'entrata in vigore della legge statale che assicuri alle lavoratrici di cui all'art. 1, un trattamento pari o superiore a quello complessivamente percepito ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e della presente legge.

Art. 5.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 60.000.000, si farà fronte, per l'esercizio 1974 e successivi, con le entrate ordinarie di bilancio di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio così denominato: « Assegno integrativo di natalità a favore delle coltivatrici dirette ».

Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 23 gennaio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *dicembre* 1973 (*atto n.* 899) *e comunicata al commissario del Governo il* 21 *dicembre* 1973. *Il visto del commissario si ha per apposto essendo decorso il termine prescritto dallo art.* 127 *della Costituzione.*

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1974, n. 7.

Stralcio al programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui alle leggi 16 maggio 1970, n. 281 e 7 agosto 1973, n. 512. Interventi straordinari ed integrativi a favore della proprietà singola o associata in Umbria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI E PRESTITI A FAVORE DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE SINGOLA O ASSOCIATA.

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla presente legge sono dirette ad attuare interventi di carattere straordinario volti a favorire la formazione della proprietà diretto-coltivatrice e lo sviluppo della cooperazione agricola.

Art. 2.

Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e alla legge 14 agosto 1971, n. 817, è istituito un fondo regionale dal quale saranno tratte le anticipazioni occorrenti agli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

Il fondo regionale verrà utilizzato per la concessione dei mutui e dei prestiti a favore dei soggetti aventi diritto di cui al successivo art. 3 che non abbiano beneficiato di analoghe provvidenze.

Tale fondo può essere utilizzato in casi di eccezionale e comprovata urgenza anche per la concessione di anticipazioni a soggetti che abbiano in corso la pratica per la concessione di mutui ai fini di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817, e abbiano riportato i pareri favorevoli prescritti dagli uffici preposti alla applicazione della legge.

Art. 3.

I destinatari delle provvidenze di cui al precedente articolo sono i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti, gli affittuari ed i proprietari coltivatori diretti, nonchè gli altri lavoratori manuali della terra singoli o associati in cooperativa.

In conformità di quanto disposto nell'ultimo comma dello art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice, deve essere data preferenza secondo l'ordine di priorità di seguito stabilito:

1) alle operazioni di acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè a quelle proposte da coltivatori insediati sul fondo, semprechè gli acquirenti siano coltivatori singoli o associati;

2) alle operazioni di acquisto proposte da cooperative agricole;

3) alle operazioni di acquisto proposte dal proprietario coltivatore di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, singoli o associati, aventi titolo al diritto di prelazione o di riscatto previsti dagli articoli 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, con le modalità, condizioni e limiti di cui alle citate norme;

4) alle operazioni proposte dai proprietari coltivatori di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, singoli o associati, semprechè dimostrino i requisiti previsti dagli articoli 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, ed il fondo oggetto dell'acquisto sia idoneo ad ampliare l'azienda in ordine alla formazione di proprietà diretto-coltivatrice sotto il profilo tecnico ed economico;

5) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestano finalità di ricomposizione fondiaria;

6) alle operazioni di acquisto effettuate o da effettuare da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attività lavorativa nel settore agricolo nell'ultimo decennio.

Art. 4.

Il fondo regionale è gestito dalla giunta regionale, la quale provvede alla scelta degli istituti di credito che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche.

Art. 5.

Gli istituti di credito di cui al precedente articolo, i quali intendono concorrere alle assegnazioni di anticipazioni sul fondo regionale per gli impieghi previsti dalla presente legge, debbono farne domanda nel mese di settembre di ogni anno.

Nella prima applicazione della legge il termine per le predette domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 6.

Con apposite convenzioni da stipularsi tra la giunta regionale e gli istituti autorizzati al credito agrario verranno disciplinate:

a) la concessione delle anticipazioni agli istituti di credito, nonchè la loro utilizzazione;

b) la misura del compenso di spettanza degli istituti prescelti a copertura delle spese di amministrazione, degli oneri fiscali, contrattuali, ecc.;

c) le forme di garanzia a favore degli istituti di credito prescelti, ivi compresa la previsione dell'eventuale trattenuta prevista dall'art. 36, comma nono, lettera *a*), della legge 2 giugno 1961, n. 454.

TITOLO II

MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI E DEI PRESTITI

Art. 7.

Le domande per la concessione dei mutui per l'acquisto dei fondi rustici, da inviarsi all'ente di sviluppo nell'Umbria, devono essere corredate delle notizie e dei documenti indicati dagli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità delle domande ed esprime il proprio parere motivato sulla congruità del prezzo di acquisto.

Art. 8.

Le domande di mutuo, corredate dei documenti ad esse relative e delle risultanze della istruttoria tecnico-economica svolta dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, vengono trasmesse a cura di quest'ultimo all'ente di sviluppo nell'Umbria.

Art. 9.

L'ente di sviluppo nell'Umbria predispone la graduatoria delle domande trasmesse dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura con parere motivato e tenendo conto dell'ordine di preferenze previsto dall'art. 3.

Sulla base della predetta graduatoria il presidente della giunta regionale emana i decreti di concessione dei mutui e dei prestiti sino a concorrenza delle disponibilità finanziarie.

I decreti di concessione vengono trasmessi agli istituti di credito convenzionati per l'erogazione delle relative provvidenze.

Le anticipazioni di cui al precedente art. 2 saranno accordate su richiesta degli istituti per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate, singolarmente specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.

TITOLO III

PROVVIDENZE STRAORDINARIE DI CARATTERE TEMPORANEO A FAVORE DELLE COOPERATIVE E DELLE SINGOLE AZIENDE.

Art. 10.

Ai soggetti di cui all'art. 3 verrà concesso, previo parere motivato dell'ente di sviluppo nell'Umbria, e limitatamente al primo anno dell'acquisto del terreno seminativo o pascolativo acquistando, un contributo di L. 30.000 (trentamila) per ogni ettaro.

Le cooperative o i consorzi di cooperative e le singole aziende che si associno al fine di utilizzare personale tecnico, possono usufruire di un contributo nel pagamento degli assegni fissi, per un massimo di due unità, commisurato secondo le seguenti percentuali sulla base degli assegni medesimi:

a) per i primi tre anni di gestione nella misura dello 80 per cento sulla *rettribuzione annua* di L. 1.500.000;

b) per i successivi due anni nella misura del 50 per cento.

I contributi vengono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere favorevole dell'ente - di sviluppo nell'Umbria.

Per la concessione delle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo, compete all'ente di sviluppo nell'Umbria la verifica della idoneità del titolo di studio e la specifica qualificazione professionale in relazione alle mansioni richieste dall'attività aziendale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 11.

Le somme provenienti dal pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per capitale e interessi, saranno dagli istituti di credito versate nelle casse della tesoreria regionale, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione di cui all'art. 6.

Dette somme sono destinate ad essere reimpiegate, ad incremento degli stanziamenti di bilancio, per la concessione di ulteriori mutui e prestiti, limitatamente a quelle corrispondenti alle rate aventi scadenze a tutto il 31 dicembre 1975.

Gli istituti di credito faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari e prestatari le corrispondenti annualità.

Art. 12.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, è autorizzata, per il triennio 1973-75, la spesa annua di L. 430 milioni, con imputazione al cap. 353 di nuova istituzione, denominato « Anticipazioni della Regione per mutui e prestiti di cui alla presente legge ».

Per la concessione delle provvidenze previste al precedente art. 10 sono autorizzate le seguenti spese:

a) per i contributi di cui al primo comma L. 20 milioni annue dal 1973 al 1975.

b) per i contributi di cui al secondo comma L. 50 milioni annue dal 1973 al 1975 e L. 30 milioni annue per il 1976 e 1977.

Gli oneri predetti faranno carico, per i corrispondenti importi, ai bilanci degli esercizi dal 1973 al 1977 e imputati, rispettivamente, al cap. 354, di nuova istituzione, denominato « Contributi *una tantum* a favore dei beneficiari dei mutui di cui all'art. 10 della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 7 » e al cap. 355, di nuova istituzione, denominato « Contributi alle cooperative, consorzi di cooperative ed alle aziende associate per il pagamento degli assegni al personale tecnico (legge regionale n. 7/1974) ».

Agli altri oneri derivanti alla Regione per l'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1973 e per quelli successivi, si farà fronte con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 512.

Art. 13.

E' istituito nella parte entrate del bilancio regionale, per l'esercizio 1974 e successivi, il cap. 65 - tit. III - cat. V, denominato « Rimborso delle anticipazioni per i mutui e prestiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 7/1974 », al quale saranno iscritte le somme che gli istituti di credito verseranno ai sensi del precedente art. 11.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a incrementare, con proprio decreto, gli stanziamenti al cap. 353 della parte uscite del bilancio, in corrispondenza degli accertamenti di entrate verificatesi sul predetto cap. 65.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390 e alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 26 gennaio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 *settembre* 1973 (*atto n.* 722) *e il* 21 *dicembre* 1973 (*atto n.* 914) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 25 *gennaio* 1974.

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1974, n. 8.

Interventi finanziari in favore delle province e dei comuni a sostegno delle spese inerenti all'attuazione di programmi di prevenzione e di medicina preventiva, nonché all'avvio della costituzione delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico-sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 370 milioni per assegnare ai comuni e alle provincie dell'Umbria contributi finanziari per le spese delle attività sanitarie, con particolare riguardo a quelle inerenti a programmi richiesti dalla Regione, e per agevolare l'impianto delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico-sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati alle amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni ed ai comuni individuati, all'atto del riparto di cui all'art. 3.

La quota parte destinata ai comuni sarà assegnata sulla base delle proposte concordate tra i comuni compresi in ogni zona sanitaria, e presentati alla Regione dal comune individuato come centro zonale.

Art. 3.

Al riparto si provvederà con atto amministrativo del consiglio regionale sulla base dei criteri che terranno conto:

della consistenza demografica dei comuni e delle province e della loro estensione territoriale;

della situazione socio-economica;

dello stato dei servizi sanitari.

Art. 4.

Per il finanziamento della predetta spesa, da imputare al cap. 200 dei bilanci 1972 e 1973, sono autorizzate le seguenti variazioni di bilancio:

BILANCIO 1972

In diminuzione:

Cap. 460. — « Fondo per i provvedimenti legislativi in corso » L. 151.000.000

In aumento:

Cap. 200. — « Fondo sanitario regionale » L. 151.000.000

BILANCIO 1973

In diminuzione:

Cap. 313. — « Fondo per i provvedimenti legislativi in corso » L. 219.000.000

In aumento:

Cap. 200. — « Fondo sanitario regionale » L. 219.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 26 gennaio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 dicembre 1973 (atto n. 918) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 25 gennaio 1974.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1974, n. 9.

Erogazione di contributo speciale ai comuni di Spoleto e di Città di Castello a favore delle famiglie dei lavoratori dello stabilimento Pozzi di Spoleto e degli stabilimenti del Gruppo Nardi di Città di Castello e San Giustino.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' disposta l'erogazione di un contributo speciale di lire 11.000.000 al comune di Spoleto e di L. 4.000.000 al comune di Città di Castello perchè intervengano a favore delle famiglie dei lavoratori dello stabilimento Pozzi di Spoleto e degli stabilimenti del Gruppo Nardi di Città di Castello e San Giustino in considerazione della situazione di grave disagio economico a seguito degli avvenimenti verificatisi nel mese di luglio 1972.

Art. 2.

I comuni di Spoleto e di città di Castello, sentite le confederazioni sindacali della CGIL, CISL e UIL, sono incaricati della liquidazione del contributo alle famiglie dei lavoratori di cui all'art. 1, primo comma, in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare.

Art. 3.

I fondi stanziati con la presente legge sono accreditati dal presidente della giunta regionale a favore dei comuni di Spoleto e città di Castello in appositi conti correnti da aprire presso l'istituto di tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria.

Art. 4.

I comuni di cui agli articoli precedenti sono tenuti a presentare il rendiconto finanziario delle operazioni effettuate allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui all'articolo precedente e, alla fine delle operazioni, una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 5.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in 15 milioni di lire, farà carico al cap. 252 « Contributo speciale ai comuni di Spoleto e di città di Castello a favore delle famiglie dei lavoratori dello stabilimento Pozzi di Spoleto e degli stabilimenti Nardi di città di Castello e San Giustino » di nuova istituzione, del bilancio 1972, che viene finanziato con riduzione di pari importo del cap. 312 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stesso bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 28 gennaio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 settembre 1973 (atto n. 738) e 21 dicembre 1973 (atto n. 917) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 26 gennaio 1974.

(1183)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1974, n. 1.

Tassa regionale di circolazione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 18 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'ammontare della tassa regionale di circolazione è commisurata al 50% della tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 50 per cento.

La Regione potrà disporre successivi aumenti o riduzioni, nei limiti di legge, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di maggiore o minor pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 15 gennaio 1974

GUARASCI

(928)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740420)